

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE DI GESTORI DELLA CRISI DA INSERIRE NELL'ELENCO TENUTO DALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO

Art. 1 – Oggetto della procedura

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato, ai sensi della L. n. 3 del 27/01/2012, del D.M. n. 202 del 24/09/2014, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, del D. Lgs 17 giugno 2022, n. 83 e del Regolamento del proprio Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, organizza una procedura pubblica di selezione, finalizzata all'individuazione di n. **15 gestori** della crisi da inserire nell'elenco tenuto presso il suddetto Organismo.

Art. 2 – Requisiti di qualificazione professionale

Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che rientrino in una delle seguenti due categorie e siano in possesso di tutti i relativi requisiti di qualificazione professionale:

a. Professionisti

1. iscritti agli ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Notai di Pistoia o di Prato;
2. in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del D.P.R. n. 162/1982, di durata non inferiore a quaranta ore, con le caratteristiche indicate nell'art. 4, comma 5, lettera b, e comma 6 del D.M. n. 202/2014.

b. Laureati residenti nelle province di Pistoia o di Prato

1. in possesso di laurea magistrale in materie economiche o giuridiche, o di titolo di studio equipollente;
2. in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del D.P.R. n. 162/1982, di durata non inferiore a duecento ore, con le caratteristiche indicate nell'art. 4, comma 5, lettera b, del D.M. n. 202/2014;
3. in possesso di un'attestazione che dimostri l'avvenuto svolgimento presso uno o più organismi, curatori, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del R.D. n. 267/1942, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della Legge, di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi, con le caratteristiche indicate nell'art. 4, comma 5, lettera c, del D.M. n. 202/2014.

Art. 3 – Requisiti di onorabilità

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a.a. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- a.b. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- a.c. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile, del R.D. n. 267/1942, nonché dall'articolo 16 della L. n. 3/2012;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d. non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Con l'eccezione dei requisiti di cui all'art 2 punto a) numero 2) e punto b) numeri 2) e 3), che dovranno essere documentati mediante produzione di un'attestazione di compiuta formazione/ tirocinio sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale sono stati svolti, il possesso degli altri requisiti prescritti dovrà essere attestato tramite rilascio di specifiche dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla presente procedura pubblica di selezione di gestori della crisi, contenente le prescritte dichiarazioni sostitutive, deve essere presentata via PEC all'indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it. È esclusa ogni altra modalità di presentazione.

La domanda, da compilarsi utilizzando il modello pubblicato sul sito www.ptpo.camcom.it, deve essere sottoscritta digitalmente dall'interessato e pervenire via PEC **entro le ore 12:00 del giorno 7 dicembre 2022**.

Art. 4 - Casi di esclusione

Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:

- a.a. invio della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito;
- a.b. invio della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla PEC;
- a.c. compilazione non completa della domanda di partecipazione, che non consenta l'esatta identificazione del partecipante o non attesti il possesso dei requisiti; in particolare, la mancanza delle prescritte dichiarazioni sostitutive o l'inosservanza delle forme per esse prescritte;
- a.d. mancata sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione;
- a.e. mancanza dei requisiti richiesti;
- a.f. rinuncia del candidato.

Art. 5 – Graduatoria

La Camera di Commercio redige una graduatoria fra i partecipanti ammessi alla selezione.

Ai fini della redazione della graduatoria, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- a. 3 (tre) punti per ciascun incarico, conferito da un OCC, quale gestore della crisi;
- b. 3 (tre) punti per ciascuna nomina, da parte di un Tribunale, quale professionista facente funzioni di OCC;
- c. 2 (due) punti aggiuntivi, nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, per le ipotesi in cui, ai sensi della L. n. 3/2012, il Tribunale abbia proceduto all'omologazione dell'accordo con i creditori o del piano del consumatore, ovvero abbia emesso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio;
- d. 2 (due) punti aggiuntivi, nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, per le ipotesi in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019, il Tribunale abbia proceduto all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore, ovvero abbia dichiarato con sentenza l'apertura della liquidazione controllata;
- e. 1 (un) punto per ciascuna nomina, da parte del Tribunale, nell'ambito di procedure concorsuali o di regolazione della crisi e dell'insolvenza, quale curatore fallimentare, o quale commissario giudiziale, o quale commissario liquidatore, o quale esperto indipendente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, o quale curatore di liquidazione giudiziale, o quale liquidatore.

I punteggi vengono assegnati solo per incarichi e nomine attribuiti successivamente al 1 gennaio 2012 e sulla base dei requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

I candidati a cui non sia attribuito alcun punteggio non sono inseriti in graduatoria.

I candidati che avranno raggiunto i punteggi più alti, fino al quindicesimo, saranno inseriti nell'elenco, che verrà pubblicato sul sito www.ptpo.camcom.it al termine delle procedure di selezione. Nel caso di parità al quindicesimo posto, tutti i candidati con pari punteggio saranno inseriti nell'elenco.

L'iscrizione nell'elenco sarà perfezionata e resa definitiva dopo il vaglio del Responsabile del Registro degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia. Il mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero della Giustizia comporta l'impossibilità dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei gestori delle crisi. La Camera di Commercio di Pistoia-Prato non sarà in alcun modo responsabile dell'eventuale mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero e della conseguente impossibilità di iscrivere il candidato nell'elenco dei gestori.

Art. 6 – Effetti dell'iscrizione nell'elenco

L'inserimento nell'elenco dei gestori della crisi non determina la stipulazione di alcun contratto di lavoro con l'ente di riferimento.

L'attività di gestore della crisi verrà svolta previo specifico incarico affidato dall'Organismo e solo in base alle specifiche necessità di quest'ultimo.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si forniscono le seguenti informazioni sulle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati resi con la presentazione della domanda di partecipazione.

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato, in qualità di Titolare, tratta i dati personali conferiti ai sensi dell'art. 6, lett. c) ed e), del GDPR, esclusivamente ai fini della procedura selettiva cui si riferiscono.

Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

I dati personali sono conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva e in ogni caso non oltre il termine decennale dalla chiusura della stessa, a eccezione dei verbali e dei documenti istruttori che vengono conservati permanentemente.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, debitamente autorizzato al trattamento, utilizzando misure di sicurezza adeguate, soprattutto con riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, ovvero ai dati personali ex art. 10 del medesimo Regolamento.

I dati non saranno oggetto di diffusione e comunicazioni a terzi se non per motivi collegati allo svolgimento della selezione pubblica, alle conseguenti procedure di iscrizione e allo svolgimento delle attività di gestori della crisi.

È prevista la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 202/2014.

Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati a un Paese terzo rispetto all'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), inviando una richiesta a privacy@ptpo.camcom.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.

Il Titolare del trattamento sopraindicato è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato:

- Sede principale - Via del Romito 71 (59100 Prato);
- Sede distaccata - Corso Silvano Fedi, 36 (51100 Pistoia);
- Tel. 0574/612.61 e 0573/99.141
- PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti:

- Tel. 0574/612.749
- mail: privacy@ptpo.camcom.it

Art. 8 – Disposizioni finali

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e rimanere sussistenti per l'intero periodo di iscrizione nell'Elenco.

Qualora venisse meno uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, l'Organismo avvierà il procedimento di cancellazione dell'iscritto dall'Elenco.

Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole della presente procedura di selezione.

In ogni caso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il procedimento camerale dovrà concludersi entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle candidature.

Art. 9 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area "Tutela del mercato e legalità", Dott. Gianluca Morosi.